

COMUNE DI PERDIFUMO

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE./

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CÀNONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato <<canone>>.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Riferimenti normativi

Articolo 63, comma 1, D. Lgs. 446/1997

Articolo 2

Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale:
 - a) - le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali,
 - b) - i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati,

Riferimenti normativi

Articolo 824 Cc; articolo 63, comma 1, D. Lgs. 446/1997

Articolo 3

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico quali, ad esempio:
Scuola Elementare della frazione
Scuola Materna del Capoluogo;

Riferimenti normativi

Articolo 826 Cc; articolo 63, comma 1, D. Lgs. 446/1997

Articolo 4 (Maria Luigia di.ssa Sergio)

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

[Handwritten signature]



1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché, le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché, gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché, non poggianti direttamente su di esso.

Riferimenti normativi

Articolo 63, comma 1, D. Lgs. 446/1997

Articolo 5

Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Secondo il ministero delle Finanze (risoluzione 19 novembre 1997 n. 220/E) le servitù di pubblico passaggio sono costituite nel rispetto della situazione di fatto e di diritto preesistente alla costituzione

Articolo 6

Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

Riferimenti normativi

Articolo 63, comma 1, D. Lgs. 446/1997

La presente disposizione si applica soltanto all'interno di centri abitati, come individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Articolo 7

Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché, le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 8

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 9

IL SINDACO
Mario Scialoja

IL VICE SINDACO COMUNALE
(Maria Cristina di San Sergio)

Occupazioni abusive. Sanzioni

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da (pubblico ufficiale competente, organi della Polizia Municipale ecc.), sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso (ovvero, il Funzionario responsabile del servizio patrimonio e simili).
3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Riferimenti normativi:

Articolo 63, comma 2, lettera g), D. Lgs. 446/1997

TITOLO III

LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

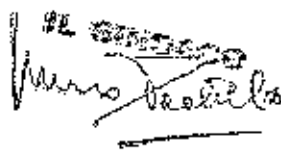
Articolo 10

Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 30 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) - le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) - il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - c) - la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - d) - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - e) - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia municipale.
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Riferimenti normativi

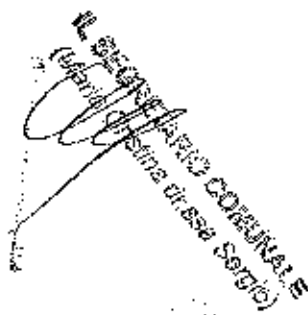
Articolo 63, comma 2, lettera a), D. Lgs. 446/1997


Mario Bassella

Articolo 11

Rilascio della concessione




IL SINDACO COMUNALE
(Luigi di Sesto San Giovanni)

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a) - il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
 - b) - l'interessato ha sottoscritto apposito disciplinare predisposto dall'Amministrazione ed ha versato: le spese d'istruttoria della domanda; le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio; il canone, nella misura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone.
2. In luogo della cauzione può essere prestata fidejussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.
3. Il responsabile del servizio tributi potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto o disciplinare. Il disciplinare o il contratto, dovranno prevedere:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere custodite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Articolo 12

Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

Articolo 13

Rinnovo della concessione

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Maria Cristina Orsini Serrani)



1. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 14

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

Articolo 15

Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Articolo 16

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Articolo 17
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maria Cristina Teresa Sergio)

IL SINDACO

[Firma]



Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in due (2) categorie:

a) Centro edificato (come individuato con delibera di G.C. 212 del 30.07.1998 ai sensi del D. L. 30 aprile 1992, n. 285);

b) Area esterna al centro edificato.

2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Riferimenti normativi

Articolo 63, comma 2, lettera b), D. Lgs. 446/1997

Articolo 18

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato <> al presente regolamento.

2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Articolo 19

Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Articolo 20

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.

2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Articolo 21

Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Maria Cristina dr.ssa Sergio)

1. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del 50 per cento e del 60 per cento. La riduzione si

R. Sindaco
M. Sergio



applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.

2. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché, uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.

3. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

Le riduzioni e gli aumenti ricalcano quelli già stabiliti per la tassa d'occupazione, e sono stati indicati in via puramente esemplificativa.

Articolo 22

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i 1.500 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 20 per cento.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Le agevolazioni ricalcano quelle già stabilite per la tassa d'occupazione, e sono state indicate in via puramente esemplificativa.

Articolo 23

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:

a) - per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare <<convenzionale>>;

b) - per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.

3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

Articolo 24

Autovetture adibite al trasporto pubblico

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maria Cristina diessa Sergio)



1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 25

Occupazioni con impianti a rete

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 29 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

Riferimenti normativi

Articolo 63, comma 2, lettera f), D. Lgs. 446/1997

Articolo 26

Trasferimento degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 25 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Riferimenti normativi

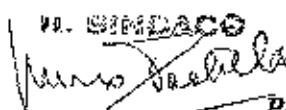
Articolo 63, comma 2, lettera f), D. Lgs. 446/1997

Articolo 27

Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale - di cui all'art. 23 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Il SINDACO



Articolo 28

Pagamento del canone



1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.
2. Se il canone annuale supera l'importo di lire un milione, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

Il SINDACO COMUNALE

1. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
2. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.
3. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO V

NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 25 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 1.500 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000.
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché, tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

IL SINDACO
Mario Cristoforo



IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Mario Cristoforo dr. ssa Sergio*)

Articolo 30

Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2000 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 13.

Articolo 31

Esenzioni e riduzioni

1. Per le eventuali esenzioni e riduzioni, si rinvia al regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.

Articolo 32

Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio del patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Articolo 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
2. Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio patrimonio - cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale - sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Almida Cristine Costa Gergio*)



IL SINDACO
Mario Vassallo

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
Essa è commisurata alla superficie occupata sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Categ.	ATTIVITA' SVOLTA	CANONE ANNUO		
		SUOLO	SOPRASSUOLO	SOTTOSUOLO
I	Distributori carburanti ed altri distributori automatici Passi Carrabili Accessi a raso. Aziende erogatrici di pubblici servizi o ad esse strumentali	£. 44.200	£. 44.200	£. 44.200
II	Distributori carburanti ed altri distributori automatici Passai carrabili. Accesso a Raso. Aziende erogatrici di pubblici servizio ad esse strumentali	£. 39.780	£. 39.780	£. 39.780

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

Categ.	Tipo di occupazione	Canone occupazione suolo.	Canone occupazione soprassuolo	Canone occupazione sottosuolo
I	- Area mercato Spettacolo Viaggianti. - Cantieri edili. - Produttori Agricoli. - Altro	£. 2.000	£. 2.000	£. 2.000
II	- Area mercato Spettacoli viaggianti - Cantieri edili. - Produttori Agricoli. - Altro.	£. 1.800	£. 1.800	£. 1.800